



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Brocca, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa, in prima istanza, promossa da D. S. A. rappresentata e difesa dall'avv. Marzio Anna Rita

- Ricorrente -

CONTRO

INPS in persona del legale e rappresentante p. t. F. L. e M. R.

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.,

presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato di Lecce, rappresentato dal funzionario della Direzione Provinciale Servizi Vari.

- resistente -

CONTRO

COMUNE DI C. M. in persona del Sindaco p. t.

- resistente contumace-

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c. e segg., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 29- 4- 2008. così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e del Ministero dell'Economia e Finanze;

- rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite;

- pone definitivamente a carico dell' INPS il compenso del CTU già liquidato.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Con il ricorso l'istante ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS, nonché, il Comune di residenza e la per il riconoscimento di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980.

Domanda amministrativa 31-10-2007.

Con memoria difensiva il Ministero convenuto contestava la legittimazione passiva.

Il Comune rimaneva contumace, mentre l'INPS formulava eccezioni preliminari e chiedeva il rigetto nel merito.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza medico-legale.

Il ricorso è ammissibile perché risulta depositato nei termini di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Detto termine è stato previsto dall'art 42 comma 2 DL 2692003, convertito in legge 3262003.

L'efficacia è stata differita al 31.12.2004 ai sensi dell'art 23 comma 2 DL 3552003, convertito in legge 472004, ed è in vigore dal 1.01.2005 per le domande amministrative proposte dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il termine decadenziale .

In ordine alla legittimazione passiva si osserva che il D.lgs. 112/98 ha stabilito, all'art. 130 comma I, che a partire dal 120⁰ giorno dalla data di entrata in vigore del decreto (3.9.98), la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS e, al comma III, che " .fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici... nei provvedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi ... ".

Va tuttavia ritenuta la carenza di legittimazione passiva della Regione Puglia.

Successivamente al decreto n. 11298 è intervenuto il D. Lvo 30.3.1999 n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regione ed enti locali a norma dell'art. 4 comma 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive) che all' art. 47 prevede che "sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'art 132 comma 1 del D. Lvo 1121998, nonché quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art 130 comma 2 del medesimo decreto."

Al Comune spetta quindi la gestione della pratica relativa a tutte le prestazioni economiche assistenziali in favore degli invalidi civili essendo tra l'altro in possesso di tutta la documentazione amministrativa.

La legittimazione processuale, infatti, non può non essere ricollegata alla posizione sostanziale connessa alla funzione di concessione, mentre alle regioni sono riservate le funzioni di

programmazione, coordinamento e verifica nonché le funzioni amministrative relative "alla determinazione dei criteri generali per le procedure di rilascio delle concessioni di nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi" e la determinazione di eventuali benefici aggiuntivi.

Nel sistema oggi operante nella Regione Puglia, quindi, sono i Comuni a dover vagliare le domande amministrative volte al conseguimento delle prestazioni assistenziali in tema di invalidità ed è l'INPS a doverle concretamente erogare, una volta che l'iter sanitario ed amministrativo si sia completato ed il Comune abbia disposto la liquidazione delle prestazioni.

Ai Comuni e all'INPS spetta in concreto la legittimazione passiva in questo tipo di controversia, ciascuno per la rispettiva funzione di concessione ed erogazione a partire dall'1.1.2001 (interpretazione suffragata anche dall'art 2 comma 2 del DPCM 26.5.2000 secondo cui copia dell'istanza di concessione dei benefici in materia di invalidità e copia del verbale sanitario vengono dalle commissioni mediche ASL trasmesse d'ufficio alla regione territorialmente competente o agli enti dalla stessa indicati, mentre l'INPS è tenuto alla erogazione dei ratei di prestazione assistenziale la cui concessione sia stata già deliberata.

Sempre in tema di legittimazione passiva si osserva che l'art 5 comma 4 del DPCM 30.03.2007 " attuazione dell'art 10 del DL 30 Settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.12.2005 n. 28, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e finanze all'INPS, dispone che l'INPS subentra al Ministero Economia e Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1 aprile 2007.

Nel caso in esame, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, si applica la nuova normativa.

Dal 1.04.2007 la legittimazione passiva spetta quindi esclusivamente all'INPS e al Comune di residenza, con declaratoria della esclusione della legittimazione del Ministero Economia e Finanza e Regione Puglia laddove convenute e compensazione spese stante la complessità della legislazione in materia e la non univocità della giurisprudenza.

Nei merito la domanda è infondata in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.

Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico di ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti cui si fa espresso riferimento.

Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Essi non determinano totale inabilità al lavoro.

Le condizioni per l'indennità di accompagnamento ex art. 1, 2 comma legge n. 508 del 1988 o 6 del d. 19s n. 509 del 1988.

Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.

La domanda va quindi rigettata.

Le spese vanno dichiarate irripetibili tra le parti non emergendo elementi di temerarietà della lite e alla luce delle dichiarazioni sul reddito della parte ricorrente.

Le spese della C.t.U. così come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' INPS al quale ai sensi del primo comma dell' art. 130 D Lgs 112/98 è stata conferita la funzione di erogazione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili con costituzione di apposito fondo di gestione.

Brindisi, li 13 Gennaio 2011